DISPOSIZIONI SULLA NOMINA A MAGISTRATO DI CORTE DI APPELLO

Art. 4

Destinazione dei magistrati di Corte d'appello

Salvo il disposto dell'articolo 5, i magistrati di Corte d'appello sono destinati ad esercitare le funzioni:

1) di consigliere di Corte di appello e di sostituto procuratore generale presso le Corti di appello;

2) di presidente di sezione di tribunale;

3) di consigliere istruttore nelle sedi in cui le funzioni di presidente del tribunale sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione;

4) di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione;

5) di pretore nelle sedi in cui, al sensi delle norme in vigore, sono previsti magistrati di Corte d'appello senza funzioni di pretore dirigente. Il conferimento delle funzioni di magistrato di corte di appello e' disposto dal Consiglio superiore della magistratura a domanda dell'interessato. Alla copertura dei posti di magistrato di corte d'appello rimasti vacanti per difetto di aspiranti, il Consiglio superiore della magistratura provvede di ufficio conferendo le relative funzioni ai magistrati trattenuti nell'esercizio delle precedenti funzioni giudiziarie ai sensi dell'articolo 6 e che, alla data in cui si e' verificata la effettiva vacanza, non abbiano ancora compiuto il periodo minimo previsto dalla legge per la nomina a magistrato di Corte di cassazione, secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianita'. Alla copertura dei posti di cui al comma precedente si provvede con i magistrati in servizio nel distretto in cui e' compreso il posto rimasto vacante e, qualora cio' non sia possibile, con magistrati in servizio nei distretti limitrofi. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova, Napoli, Palermo e Roma e per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro.

Versione in vigore dal 8 marzo 1981, non più in vigore dal 17 ottobre 1991 · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte di appello

Estremi	Legge 25 luglio 1966, n. 570
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sulla-nomina-a-magistrato-di-corte-di-appello/art-4-destinazione-dei-magistrati-di-corte-d-appello/versione/7

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it